



# CITTA' DI TERMINI IMERESE

PROVINCIA DI PALERMO

ORIGINALE

## **DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE**

**N. 57 del 22/04/2020**

**OGGETTO:** APPROVAZIONE REGOLAMENTO RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI DA CORRISPONDERE AD AMMINISTRATORI E DIPENDENTI COINVOLTI IN PROCEDIMENTI GIUDIZIARI PER RESPONSABILITÀ CIVILE, PENALE E CONTABILE.

L'anno **2020** e questo giorno **ventidue** del mese di **Aprile** alle ore **11:00** nella consueta sala delle adunanze della Sede Comunale, il Commissario Straordinario Dott. Antonio Lo Presti, nominato con decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 01/GAB del 03/01/2020, nell'esercizio dei poteri ordinariamente di competenza della Giunta Comunale, prende in esame la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, predisposta dal Responsabile del procedimento competente per materia

Partecipa Il Segretario Generale del Comune **Avv. Salvatore Pignatello**

### **IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**Dott. Antonio Lo Presti**

Visto che sulla superiore proposta di deliberazione sono stati acquisiti, ai sensi dell'art. 1, lett. i, della L.R. 48/91 e dell'art. 12 della L.R. n. 30/2000, i seguenti pareri:

<input checked="" type="checkbox"/>	del responsabile del settore interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
<input checked="" type="checkbox"/>	del responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

Nell'esercizio delle competenze attribuite come da D.P. 01/GAB del 03/01/2020 verificata e condivisa e fatta propria la proposta che segue

---

Premesso che:

- l'art. 28 del C.C.N.L. del 14 settembre 2000, recependo il sistema già delineato dall'art. 67 del DPR n. 268/1987, stabilisce che "il Comune, a tutela dei propri diritti e interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento (...). In caso di sentenza di condanna esecutiva, per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti dalla sua difesa (...)".

- la tutela legale opera, sia con l'assunzione degli oneri di difesa sin dall'apertura del procedimento giudiziale e sia attraverso il rimborso delle spese sostenute nel corso del procedimento da parte del dipendente, qualora il Comune non abbia garantito l'assistenza legale sin dall'apertura del procedimento giudiziario e quest'ultimo si sia concluso con atto o sentenza di merito che esclude ogni responsabilità ed addebito a carico del dipendente.

Preso atto che per il riconoscimento della tutela legale devono ricorrere simultaneamente le seguenti condizioni:

- a) connessione diretta dei fatti e degli atti oggetto del giudizio con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento degli obblighi istituzionali; tali atti e fatti devono essere riconducibili all'attività funzionale del dipendente in un rapporto di stretta dipendenza con l'adempimento dei propri obblighi, dovendo trattarsi di attività che necessariamente si ricollegano all'esercizio diligente della pubblica funzione.
- b) rapporto organico o di servizio, a tempo indeterminato o determinato;
- c) assenza di conflitto di interessi;
- d) conclusione del procedimento con una sentenza e/o provvedimento giudiziario di assoluzione o di proscioglimento con formula piena, passata in giudicato, che abbia escluso la responsabilità, in sede penale, civile o contabile in ordine ai fatti addebitati, risultando inidonea ogni formula che definisca il giudizio in rito.

Considerato, inoltre, che l'art. 7 bis del D.L. 78/2015, convertito nella Legge 125/2015, ha sostituito l'art. 86 comma 5 del D. Lgs. 267/2000 prevedendo che gli enti locali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possano assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato. Il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali è ammissibile nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, in presenza dei seguenti requisiti: a) assenza di conflitto di interessi con l'ente amministrato; b) presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti; c) assenza di dolo o colpa grave.

Rilevato che la norma sopra citata colma parzialmente una lacuna dell'ordinamento normativo, spesso causa di incertezze interpretative, affermando che la rimborsabilità delle spese legali per gli amministratori locali costituisce principio fondamentale dell'ordinamento secondo il quale chi agisce per conto di altri, in quanto legittimamente investito del compito di realizzare interessi estranei alla sfera personale, non deve sopportare gli effetti svantaggiosi del suo operato, ma deve essere tenuto indenne delle conseguenze economiche subite per l'esecuzione dell'incarico ricevuto.

Valutato, altresì, di assicurare analoga tutela ai dipendenti e agli amministratori per l'apertura di un procedimento di responsabilità contabile innanzi alla Corte dei Conti, secondo la disciplina normativa specifica prevista dalla Legge 639/1996.

Considerato che la disciplina della materia impone l'adozione di uno specifico regolamento con il quale sono state normate procedure e introdotte cautele per l'esercizio del diritto al patrocinio legale e/o al rimborso delle spese di tutela giudiziaria e l'estensione dell'istituto anche agli amministratori come previsto dall'art. 7 bis del D.L. 78/2015, convertito nella Legge 125/2015.

Rilevata la competenza funzionale della Giunta Comunale a deliberare in merito, trattandosi di atto afferente la disciplina dell'organizzazione di funzionamento degli organi e degli uffici comunali.

Richiamata altresì la pronuncia della Cassazione a Sez. Un. n. 13861 del 6.7.2015 che ha statuito il principio secondo il quale qualora la Pubblica Amministrazione intenda attribuire il rimborso delle spese legali ai propri dipendenti, in caso di loro proscioglimento in un procedimento penale, la sua entità va ricondotta nei limiti strettamente necessari sulla base di un equo temperamento tra le esigenze di salvaguardia della spesa pubblica e quelle di tutela del dipendente.

Richiamata ancora la sentenza della Corte dei Conti Sez. Giur. Puglia n. 787/2012 secondo la quale è legittimo il rimborso ex post in caso di mancata sottoposizione della scelta del legale incaricato della difesa in giudizio al previo assenso dell'amministrazione, ancorchè l'assenza della preventiva intesa consente all'amministrazione di ridurre il rimborso nei minimi tariffari o alla parte di spesa che la stessa avrebbe riconosciuto ove la scelta fosse stata concordata, non essendo neanche vincolata dal parere eventualmente espresso dal competente organo professionale.

Richiamato, infine, il vigente regolamento disciplinante l'albo dei professionisti legali di fiducia dell'Ente, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 96 del 7.11.2019, nella parte in cui prevede che l'onorario loro spettante deve essere contenuto nei limiti dei minimi della tariffa professionale forense, salva la possibilità di aumenti in casi di particolari complessità e rilevanza della controversia giudiziaria.

Acquisito:

- il parere favorevole di regolarità tecnica da parte del Responsabile competente ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il parere favorevole di regolarità contabile da parte del Responsabile del Settore Economico-Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Visto il D.lgs.18/08/2000, n. 267.

Visto il vigente Statuto Comunale.

## DELIBERA

Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante del presente dispositivo.

Di approvare il regolamento in materia di patrocinio legale e rimborso spese legali a dipendenti e amministratori, nel testo allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, formato da n. 8 articoli.

Di comunicare il presente provvedimento alle R.S.U. del personale dipendente.

Di pubblicare, ai sensi dell'art. 12 comma 1 del D. Lgs. 33/2013, il suddetto Regolamento sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente.

Il Responsabile del Settore  
calandriello antonio / ArubaPEC S.p.A.

## IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

**VISTA** la superiore proposta di deliberazione;  
**VISTO** il vigente Statuto Comunale;  
**VISTO** il D. Lgs. 18.08.2000 n° 267 (TUEL);  
**VISTO** l'Ordinamento Amministrativo EE.LL. della Regione Siciliana approvato con L.R. 16/63 e successive modifiche ed integrazioni;  
**VISTO** il Regolamento Comunale sugli uffici e dei Servizi;

### DELIBERA

di approvare la superiore proposta di deliberazione;

Letto e sottoscritto.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

Dott. Antonio Lo Presti

---

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Avv. Salvatore Pignatello

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del messo comunale si certifica che la presente deliberazione, affissa all'Albo Pretorio del Comune a partire dal **22/04/2020**, rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art.11 L.R. 44/91, come modificato dall'art. 127, comma 21, della L.R. 17/2004.

Termini Imerese, li 22/04/2020.

**IL MESSO COMUNALE**

Sig. Antonino Salemi

---

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Avv. Salvatore Pignatello

---

### IL SEGRETARIO GENERALE

Visti gli atti d'ufficio

### ATTESTA

Che la presente deliberazione:

È divenuta esecutiva il 01/05/2020

- Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (ai sensi dell'art. 12, comma 1, L.R. n. 44/91);  
 Perché dichiarata immediatamente esecutiva (ai sensi dell'art. 12, comma 2, L.R. n. 44/91);

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Avv. Salvatore Pignatello

---